

**E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI**  
**Fondazione di diritto privato**

**DELIBERAZIONE N. 51**

**SERVIZIO:** *Contributi e Prestazioni*

**UFFICIO:** *Assistenza*

**OGGETTO:** contributo una tantum per iscritti titolari di farmacie rurali.

**Imputazione di spesa:** Cap.U105049 - budget 2009

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell'Ente, in Roma, viale Pasteur n. 49, in data **20 OTT 2010**

**VISTA** la delibera consiliare n.59 del 22 ottobre 2008 che al punto 6.4) testualmente recita: "Alla fine dell'anno 2009, le somme di pertinenza della Sezione Assistenza non utilizzate per le correlative provvidenze economiche potranno essere destinate, nel corso dell'anno successivo, ad altre iniziative di carattere assistenziale individuate dal Consiglio di Amministrazione";

**VALUTATA** l'opportunità di intervenire, per l'anno corrente, con un contributo "una tantum" a sostegno degli iscritti titolari di farmacie rurali, ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1200 abitanti, che fruiscono dell'indennità di residenza, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;

**VISTA** la disponibilità, riferita all'anno 2009, relativamente alla Sezione Assistenza pari a euro 1.013.469,00;

**RITENUTO** di destinare l'importo di euro 500.000,00 alla presente iniziativa;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

**SU PROPOSTA** del Presidente;

**A NORMA** di Statuto;

**APPROVA**

la seguente regolamentazione per l'assegnazione del contributo richiamato in premessa.

1. Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti, iscritti all'Enpaf al momento della presentazione della domanda:
  - 1.a) che siano titolari, nella sola forma dell'impresa individuale, di farmacie rurali (art. 1, legge n. 221/1968 e successive modificazioni) ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati, con popolazione non superiore ai 1200 abitanti;
  - 1.b) che siano titolari continuativamente da almeno cinque anni della medesima farmacia rurale;

- 1.c) che alla data della presentazione della domanda fruiscano dell'indennità di residenza ai sensi della vigente normativa nazionale o regionale (art. 2, legge n. 221/1968 e successive modificazioni);
  - 1.d) che alla data della presentazione della domanda siano in regola col versamento della contribuzione Enpaf dell'anno corrente e, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per l'anno;
  - 1.e) il cui reddito pro-capite riferito al proprio nucleo familiare, nell'anno 2009, rientri nelle fasce indicate al punto 9).
2. L'istanza di assegnazione del contributo una tantum deve essere inviata direttamente all'Ente; non è previsto il parere del Consiglio dell'Ordine. La domanda deve essere redatta esclusivamente sul modello a tal fine predisposto dagli Uffici.
  3. Alla domanda, il titolare deve allegare la seguente documentazione:
    - 3.a) copia completa della documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti nell'anno 2009 (dichiarazione fiscale anno 2010) da tutti i componenti il nucleo familiare. In caso di separazione legale e di divorzio, il richiedente deve produrre copia della sentenza di separazione o di divorzio relativamente alla parte che indica gli accordi economici. In presenza di figli, anche se i genitori non sono coniugati, deve essere prodotta la dichiarazione dei redditi di entrambi, benché non conviventi.
    - 3.b) attestato della ASL, o certificazione di altra autorità pubblica, aggiornato alla data della domanda, atto a comprovare la titolarità, nella forma dell'impresa individuale, della farmacia per il periodo indicato al punto 1.b).
    - 3.c) copia della documentazione da cui risulti la percezione dell'indennità di residenza, o di provvidenze analoghe, nell'anno 2009;
    - 3.d) attestato del Comune da cui risulti la popolazione residente anche con riferimento alla frazione o al centro abitato ove ha sede l'esercizio farmaceutico;
  4. La composizione del nucleo familiare e il reddito conseguito e dichiarato sono quelli relativi all'anno 2009. In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dall'istante e le risultanze della documentazione fiscale prodotta, si terrà conto di quest'ultima.
  5. Il computo del reddito verrà valutato in base alla media pro-capite, tenuto conto del numero di componenti il nucleo familiare. Il dato di riferimento è il reddito complessivo.
  6. L'indennità di residenza, o altra provvidenza equivalente che, nell'anno 2009, si stata corrisposta in riferimento a più di una annualità, ai fini del reddito pro - capite viene conteggiata una sola volta, ove possibile in base al criterio della competenza economica, diversamente secondo l'annualità più recente.
  7. In caso di genitori non coniugati, legalmente separati o divorziati, al fine di stabilire il reddito pro capite in presenza di figli fiscalmente a carico dell'istante ma con lui non conviventi, dal reddito complessivo saranno detratti euro 2.840,51 per ciascun figlio. Se il carico fiscale è inferiore al 100%, dal reddito complessivo sarà detratto un importo proporzionale alla percentuale del carico fiscale.

8. La domanda e la documentazione richiesta devono essere trasmesse esclusivamente tramite raccomandata a.r. e possono essere inviate fino al 10 gennaio 2011, fermo restando che l'iniziativa cessa alla data dell'esaurimento della disponibilità economica. Non saranno esaminate le domande redatte in forme diverse da quelle indicate al punto 2), incomplete, irregolari nella documentazione di cui al punto 3) o inviate dopo il termine di decadenza del 10 gennaio 2011.
9. La proprietà ovvero l'usufrutto di fabbricati, ad eccezione della casa di abitazione e delle relative pertinenze, fa presumere inesistenti le precarie condizioni economiche, anche se il reddito lordo annuo pro - capite è conforme a quanto di seguito indicato al punto 9), nel caso in cui il reddito imponibile da fabbricati sia superiore al 2,5% del reddito complessivo del nucleo familiare.
10. L'importo del contributo da corrispondere è determinato in relazione al reddito pro - capite del nucleo familiare del richiedente secondo la tabella di seguito riportata.

REDDITO PRO-CAPITE PERCEPITO NELL'ANNO 2009	MISURA PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE (BASE DI CALCOLO EURO 10.000,00)
da zero a 7.5000 €	€ 10.000,00
da 7.500,01 € a 9.500,00 €	€ 9.000,00
da 9.500,01 € a 11.500,00 €	€ 8.0000,00
da 11.500,01 € a 13.500,00 €	€ 7.000,00
da 13.500,01 € a 15.500,00 €	€ 6.000,00
da 15.500,01 € a 17.500,00 €	€ 5.000,00
da 17.500,01 € a 19.500,00 €	€ 4.000,00
da 19.500,01 € a 21.500,00 €	€ 3.000,00
da 21.500,01 € a 23.500,00 €	€ 2.000,00
da 23.500,01 € a 25.000,00 €	€ 1.000,00

11. Il reddito complessivo del richiedente non può essere superiore a euro 45.000,00 lordi annui; in tal caso, anche se il reddito pro - capite risulta essere compreso entro le misure indicate al precedente punto 9) il richiedente non ha diritto alla prestazione;
12. L'ammontare del contributo "una tantum" spettante in base al reddito pro - capite è incrementato del 10% nel caso di nucleo familiare monoreddito;
13. l'ammontare del contributo "una tantum" spettante in base al reddito pro - capite è incrementato del 10% nel caso in cui la farmacia richiedente si trovi, nell'anno 2010, nel periodo compreso tra il secondo mese prima del parto e il terzo mese dopo il parto;

- 12.a) la condizione deve essere provata attraverso la produzione della relativa documentazione medica.
13. Il medesimo incremento è previsto per la farmacia richiedente in caso di adozione per il periodo, ricadente in tutto o in parte nel 2010, dei tre mesi successivi all'ingresso del bambino nel nucleo familiare;
- 13.a) la condizione deve essere provata attraverso la produzione della relativa documentazione.
14. Le domande saranno esaminate rispettando l'ordine cronologico di invio: farà fede la data del timbro postale apposto all'atto della spedizione. Gli assegnatari del contributo *una tantum* riceveranno comunicazione postale a domicilio.
16. Nel caso in cui, in prossimità dell'esaurimento della disponibilità economica, dovessero essere inviate contemporaneamente più domande, avranno precedenza:
- 16.a) i nuclei familiari monoreddito più numerosi e, tra essi, quelli che hanno reddito meno elevato;
- 16.b) i nuclei familiari più numerosi e, tra essi, quelli che hanno reddito meno elevato.
17. Gli eventuali ricorsi che, a pena di inammissibilità, dovranno essere connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente provvedimento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto dell'istanza. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione.

-----

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente deliberazione, fino alla concorrenza di euro 500.000,00 faranno carico al Capitolo U105049 del bilancio della Sezione Assistenza per l'anno 2009, l'eventuale somma residua non utilizzata ai fini della presente deliberazione potrà essere impiegata in ulteriori iniziative che verranno individuate dal Consiglio di amministrazione entro l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE  


IL PRESIDENTE  
